

Allegato all'atto costitutivo presso il Notaio Domenico Napolitano

Allegato A

"ACI BELLUNO SERVICE SRL"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, ATTIVITA', DOMICILIO

Articolo 1 (Costituzione e denominazione sociale)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico denominata:

"ACI BELLUNO SERVICE S.R.L."

2. L'Automobile Club Belluno esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'assemblea e tramite il "controllo analogo" disciplinato nel presente statuto.

3. La società espleta la sua attività nell'integrale rispetto del principio del "controllo analogo", nonché con l'osservanza della vigente normativa in tema di società "in house", come testualmente chiamate e definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e di appalti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50).

4. La società, pur essendo qualificabile a tutti gli effetti come società "in house", si configura comunque come un soggetto di diritto pienamente distinto, sia rispetto ai suoi organi che rispetto ai suoi soci, ha un proprio patrimonio, riferito solo ad essa, e i suoi amministratori godono di autonomia nei limiti del rispetto del principio del "controllo analogo".

Articolo 2 (Sede e domicilio del socio)

1. La società ha sede nel Comune di Belluno.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza ai sensi di legge. Il domicilio del socio unico, dell'organo amministrativo e quello di controllo è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 (Durata)

1. Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la prestazione di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Belluno.

2. In particolare la società potrà svolgere le seguenti attività, che fanno riferimento a quanto già specificato all'art. 4 dello Statuto ACI, nel rispetto delle direttive preventive e dei piani di sviluppo assegnati dall'Ente:

a) L'espletamento di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie e la promozione dello sport automobilistico;

- b) La promozione e lo sviluppo del turismo nazionale e internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la diffusione di pubblicazioni, orari, guide eccetera;
- c) La gestione strumentale dei servizi e delle attività i cui titoli autorizzativi, concessioni, decreti autorizzativi, licenze siano intestate all'Ente;
- d) L'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'Ufficio soci dell'Ente.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Belluno, nel rispetto delle regole di "governance".

Essa potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che si riferisca al su citato oggetto sociale e che ne possa facilitare l'estensione e lo sviluppo, purché nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Belluno e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo Ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

La società, inoltre, può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio nel rispetto della specifica normativa riferita alle società in controllo pubblico e tempo per tempo vigente, e purché tali operazioni siano preventivamente approvate dall'Ente. In genere l'assunzione di partecipazioni, così come quelle attività qualificate come "finanziarie" dall'art. 106 del d.lgs 1° settembre 1993 n. 385, non potranno assumere quelle connotazioni, in virtù delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attività vengono ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico".

E' altresì espressamente esclusa l'attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n.1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

In ogni caso, e per qualsiasi attività svolta, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società, deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico; inoltre, il superamento del citato limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 5 (Attività a favore del socio unico)

1. La società esegue le attività previste al precedente articolo 4 in via quasi totalitaria in favore dell'Automobile Club Belluno, proponendosi come suo strumento organizzativo ed operativo in forza di un vincolo di delegazione interorganica. Oltre l'ottanta per cento del fatturato realizzato dalla società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Automobile Club Belluno.

E' consentita tuttavia la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2. La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento "in house" e mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore. La società potrà inoltre chiedere e conseguire ogni possibile contributo dallo Stato, dalla Regione Veneto, nonché da qualunque altro Ente autorizzato, nonché agevolazioni previste da leggi e da qualunque altro provvedimento legislativo di futura emanazione.

3. La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di economicità, trasparenza, efficienza ed efficacia.

4. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/ 2016.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE E CONTROLLO ANALOGO

Articolo 6 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale ammonta a Euro 10.00,00 (diecimila virgola zero zero).
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dei soci alle condizioni e nei termini da questi stabiliti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
3. I conferimenti devono farsi in denaro; il loro totale ammontare deve essere versato interamente al momento della sottoscrizione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto in tema di conferimenti, si rinvia a quanto previsto dall' articolo 2464 del Codice Civile.
5. La società potrà ricevere dal socio unico corrispettivi in conto esercizio a copertura di costi specifici generali per l'esercizio e l'espletamento di servizi ulteriori rispetto a quelli per i quali ha ricevuto l'affidamento. Inoltre potrà acquisire dal socio unico sia finanziamenti in conto capitale sia anticipi di tesoreria sia costituzione di fondi di riserva o altri fondi, con l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Non è ammessa la cessione di quote societarie a soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" come definiti nel presente statuto e nei regolamenti di cui al successivo articolo 7.

La cessione della totalità della quota societaria, o di parte di essa, è effettuata in ogni caso nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Articolo 7

(Controllo analogo e prerogative dell'Automobile Club Belluno)

1. In deroga agli articoli riportati nel presente Statuto, qualora incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, le disposizioni che seguono formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

Inoltre, in relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della società, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente Statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante, un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della società che sia "analogo" a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno, pertanto, essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definitiva e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della società.

Per quanto precede, la società dovrà dare atto in ogni sua comunicazione formale dell'assoggettamento all'Ente, o Enti soci, per quanto concerne l'attività di direzione strategica, indirizzo e coordinamento.

2. La società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo – strategico e operativo – dell'Automobile Club Belluno, analogamente a quelli che quest'ultimo esercita sulla propria struttura e sui propri servizi.

L'esercizio del controllo analogo da parte dell'Automobile Club Belluno si esplica nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste dall'art. 10 del presente Statuto per la nomina dell'organo amministrativo e di controllo;
- b) tramite l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Belluno, delle relazioni previsionali annuali circa il piano di attività, il piano di sviluppo ed il piano occupazionale;
- c) tramite l'esame e l'approvazione, da parte dell'Automobile Club Belluno della Relazione semestrale di cui all'art.12 del presente Statuto;
- d) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Belluno, dei documenti di programmazione economica, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria di qualsiasi importo o valore, tra cui gli acquisti e le alienazioni patrimoniali, di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero e delle decisioni in merito all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società;
- e) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Belluno, degli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione, pianta organica e fabbisogni del personale, modifica dell'organigramma societario;
- f) mediante la definizione unilaterale, da parte dell'Automobile Club Belluno, dei disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti adottati dai soci affidanti;
- g) mediante l'approvazione preventiva, da parte dell'Automobile Club Belluno, delle proposte di modifica del presente Statuto.

3. Gli Organi amministrativi dell'Ente socio hanno diritto di richiedere ed ottenere dall'organo amministrativo informazioni in merito alla gestione ed amministrazione della società, alla gestione dei servizi affidati alla società ed alle procedure gestionali, amministrative ed operative. In particolare, l'Ente socio può richiedere ed ottenere report ed analisi da parte dell'organo di governo della società su specifici aspetti ed attività, oltre che effettuare verifiche ispettive ed interventi diretti sugli atti deliberati dagli organi societari in modo conforme a quanto previsto dal presente articolo, anche per il tramite dei propri organi di controllo e revisione.

L'Automobile Club Belluno, in fase di approvazione del bilancio, dà atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornisce indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. L'Automobile Club Belluno verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, con l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario.

L'Automobile Club Belluno può dare pareri vincolanti in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

La società trasmette tempestivamente all'Automobile Club Belluno i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle delibere dell'Assemblea, al fine di consentire al socio pubblico il corretto esercizio dei propri diritti e responsabilità.

Articolo 8 (Pubblicità di soggezione)

1. In applicazione dell'articolo 2497 bis del Codice Civile, cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo del socio

unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 9 (Organi della società)

1. Gli organi della società sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo amministrativo;
- l'Organo di controllo.

2. La società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità e limiti di finanza pubblica sui compensi.

Articolo 10 (Assemblea)

1. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita quando il socio unico è rappresentato.

2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione sono indicati, oltre al luogo, il giorno, l'ora per l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima. Le assemblee, tanto in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del socio unico.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'intervento in assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Segretario.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall'Assemblea stessa.

6. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Sono riservati alla competenza dell'Assemblea in modo inderogabile tutti quegli atti che la legge espressamente le riserva ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, nonché i seguenti poteri e attribuzioni:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- l'approvazione di regolamenti interni;

- l'assunzione di mutui e/o qualsiasi tipologia di finanziamenti previa trasmissione della documentazione completa e necessaria alle verifiche dei soggetti deputati al controllo analogo al fine di consentire l'esercizio dello stesso controllo; - la nomina dell'amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione.

7. Le deliberazioni di ogni assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 (Amministrazione)

Quando nel corpo del presente statuto si fa riferimento al Consiglio di Amministrazione, il riferimento deve intendersi effettuato validamente a tale organo se ed in quanto l'amministrazione della società può essere validamente affidata ad esso a termini di legge, e, in particolare, a termini del sopra citato Decreto Legislativo 175/2016 e s.m. e i.

Articolo 12 (Organo Amministrativo)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) membri eletti dall'assemblea che ne determina i compensi. L'Assemblea nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente. La carica di Vicepresidente viene attribuita esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi consecutivi e scade con l'assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio in cui lo stesso è scaduto ed è rieleggibile.

3. Nella scelta degli amministratori della società si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

4. In caso di mancanza sopravvenuta di un membro del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

5. L'assemblea può attribuire agli amministratori un compenso annuo nel rispetto delle norme di legge, per l'intero periodo di durata della carica. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo anche in relazione ad eventuali altre deleghe o particolari cariche. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro ufficio.

6. L'organo amministrativo, nel rispetto delle direttive ed indicazioni strategiche ed operative impartite dall'Automobile Club Belluno e previo ottenimento dell'approvazione del medesimo Ente per il compimento degli atti e operazioni di cui all'articolo 7 del presente Statuto, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione per gli atti che la legge riserva in via esclusiva alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché l'Automobile Club Belluno possa esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente Statuto.

Sono di competenza dell'organo amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti atti gestionali ed amministrativi che possono essere assunti solo previa approvazione dell'Automobile Club Belluno;

- gli atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità, abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione di qualsiasi importo o valore (tra cui gli acquisti di alienazioni patrimoniali);
- gli atti e le operazioni di ordinaria gestione che comportino per la società un impegno finanziario complessivo di valore superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

I componenti dell'organo amministrativo, nella gestione della società, sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite dall'Automobile Club Belluno in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

7. Sono comunque di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del "controllo analogo":

a) trasmissione semestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;

b) trasmissione annuale al socio di una previsione economica relativa all'anno successivo.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o qualora ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo o sia fatta richiesta scritta dal socio.

9. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento tre giorni liberi prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun amministratore/controllore.

10. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

11. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

12. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza, o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni.

13. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci.

14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

15. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce, almeno semestralmente, al socio unico con le modalità previste dalle leggi vigenti e dalle regole di governo della società previste dal presente statuto sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

16. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato qualora non sia nominato il direttore generale. All' Amministratore Delegato, ove nominato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal Codice Civile e dalla normativa in vigore, spettano i poteri di gestione esecutiva della società.

17. L'avocazione da parte della controllante amministrazione pubblica delle decisioni più importanti del governo della società controllata non limita in alcun modo la responsabilità degli amministratori della controllata per le conseguenze derivanti dalla loro cattiva gestione.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13 (Organo di controllo)

1. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. È in facoltà dei soci nominare un organo di controllo o un revisore, anche al di fuori delle ipotesi in cui la nomina sia imposta dalla legge.

2. L'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci con la decisione di nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei revisori legali.

Il revisore potrà essere una persona fisica oppure una società di revisione.

3. L'organo di controllo, ove nominato, ha compiti e funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo è altresì affidata la revisione legale dei conti, salvo che l'assemblea dei soci deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

4. All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

TITOLO VI RAPPORTI DI LAVORO

Articolo 14 (Rapporti di lavoro)

1. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa privata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Articolo 15 (Bilancio e utili)

1. L' esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio sottoponendolo tempestivamente all' Assemblea dei Soci.

3. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno destinati al socio unico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 16 (Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all' articolo 2484 del Codice Civile, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferme le disposizioni di cui agli articoli 2485 e seguenti del Codice Civile.

TITOLO IX FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 17 (Foro competente)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promosse da o contro il socio, da o contro la società, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Belluno, con gli effetti previsti dal D.Lgs. 28/2010.

2. Ogni controversia non risolta tramite la suddetta conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della relativa domanda potrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia, nonché alle vigenti leggi e alle regole di diritto pubblico proprie degli appalti pubblici e delle società "in house".

La società si obbliga inoltre ad attuare gli ulteriori indirizzi approvati ai sensi di legge dal socio unico Automobile Club Belluno.